



Regione Lombardia

DECRETO N. 1233

Del 04/02/2020

Identificativo Atto n. 103

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI SOGGETTI IDONEI ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:

- la L. 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", ed in particolare l'art. 2 che assicura a tutti il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l'attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- l'art. 64 del D.L. 23 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico e i relativi provvedimenti attuativi;
- l'art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 agosto 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
- il D.L.gs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 53;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.63 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Regione Lombardia

- l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Legge anticorruzione);

VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, e in particolare:

- l'art. 11, comma 1, lett.a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, tra l'altro, in percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue un titolo di qualifica professionale di III livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello europeo;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 22 che disciplina le indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi ordinamentali di secondo ciclo, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale nel cui ambito sono specificati, in particolare, le modalità per l'avvio delle attività formative e per lo svolgimento delle prove finali di accertamento degli allievi nonché le modalità di certificazione finale e intermedia delle competenze acquisite, anche in contesti non formali ed informali ;
- gli artt. 24 e 25 che individuano, quali soggetti abilitati all'erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di secondo ciclo le istituzioni scolastiche e gli operatori formativi accreditati ed iscritti nella Sezione "A" del relativo all'Albo regionale;

RICHIAMATI:

- il D.D.U.O. 20 dicembre 2013, n. 12550, che ha approvato le nuove indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo afferenti, tra l'altro, alla definizione degli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame e alle tipologie di prove di accertamento;
- il D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214, che ha approvato, in attuazione delle predette indicazioni regionali, le procedure, le disposizioni e gli adempimenti specifici relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, anche con riferimento alle nomine, alla costituzione e alla condizione di validità delle operazioni delle commissioni d'esame;



Regione Lombardia

- la D.G.R. 6 giugno 2014, n. X/1926 "Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti e dipendenti della Giunta regionale";
- la D.G.R. 12 dicembre 2013, n. X/1063 e s.m.i. "Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia";

EVIDENZIATO che Regione Lombardia, in coerenza alla citata normativa e agli atti di programmazione strategica regionale, ha definito e consolidato negli ultimi anni il sistema educativo unitario di istruzione e formazione professionale - integrato con le politiche del lavoro - finalizzato a promuovere nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mercato del lavoro e sistema territoriale e produttivo di riferimento, per lo sviluppo di un'economia dinamica fondata sulla conoscenza;

ATTESO che il richiamato D.lgs. n. 226/2005, all'articolo 20, definisce i livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, prescrivendo che le Regioni assicurino a tal fine che:

- gli studenti conseguano la qualifica professionale a conclusione dei percorsi di durata triennale, e di diploma professionale a conclusione di percorsi di durata quadriennale e del quarto anno, con riferimento alla relativa figura professionale e previo superamento di apposite prove di esame;
- nelle commissioni d'esame sia assicurata la presenza di docenti e di esperti;
- le competenze certificate siano registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami, sia verificata la frequenza da parte degli studenti di almeno tre quarti della durata del percorso formativo;

RILEVATO che l'Accordo sottoscritto in data 14 febbraio 2014 fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nel ribadire che il sistema di Istruzione e formazione professionale rientra tra le competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al citato D.lgs n. 226/2005, definisce gli standard minimi formativi e le modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale e il rilascio delle relative attestazioni, stabilendo a tal fine che la composizione delle commissioni d'esame deve soddisfare i seguenti requisiti:

- presenza di almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della commissione o di commissario esterno - anche attribuibile a esperti del mondo del lavoro - nominato dall'Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;
- garanzia del carattere collegiale della commissione, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;



Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- con D.G.R. del 17 gennaio 2018, n. X/ 7765, sono stati approvati i criteri per la formazione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni d'esame - e le relative procedure di nomina - per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- con Decreto del 13 marzo 2018, n. 3505 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- con Decreto del 26 marzo 2018, n. 4259, è stato approvato il nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto n. 1066/2018;
- con Decreto del 14 aprile 2018, n. 5443, a seguito riesame, sono stati ammessi ulteriori candidati nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto n. 1066/2018;

RILEVATA la necessità di avere nuove candidature di soggetti idonei per aggiornare l'elenco regionale per il ruolo di presidenti nelle commissioni, per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale che andrà a costituire un unico elenco con quello precedentemente approvato;

RITENUTO pertanto di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di integrare l'elenco approvato con il citato decreto 4259/2018 e s.m.i.;

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività per l'attuazione del presente atto, e in particolare l'approvazione delle candidature ammissibili;

DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la DGR n. 7837 del 12/02/2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla



Regione Lombardia

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la comunicazione del 29 gennaio 2018 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla preventiva verifica di conformità del bando di cui all'Allegato "G" alla D.G.R. n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la D.G.R. del 4 aprile 2018, n. 5 "Il provvedimento organizzativo – XI legislatura" e s.m.i. con cui sono stati gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali per la IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività per l'attuazione del presente atto, e in particolare l'approvazione delle candidature ammissibili;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge